

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COVELLO, GOLFARI e SALERNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 1988

Immissione in ruolo negli istituti superiori degli insegnanti di ruolo di scuola media forniti di abilitazione e comandati da almeno un biennio su cattedre sperimentali

ONOREVOLI SENATORI. – I docenti che operano nelle scuole in cui si attua la maxisperimentazione (*ex* articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419), fino al febbraio 1985 in servizio in qualità di comandati sulle cattedre sperimentali, hanno acquisito, a seguito della opzione prevista dalle circolari ministeriali sugli organici sperimentali del gennaio-febbraio 1985 (n. 11 del 13 gennaio 1985; n. 40 del 25 gennaio 1985; n. 49 del 5 febbraio 1985), titolarità sulle medesime cattedre di insegnamento, purchè la disciplina impartita fosse compresa nell'organico dell'istituto di attuazione della sperimentazione, su cattedra definita «tipica» dell'istituto (esempio: cattedra sperimentale di italiano e storia, in istituto tecnico che prevede tale insegna-

mento). Con circolare ministeriale n. 18 del 24 gennaio 1986, tutte le cattedre sperimentali, anche quelle non previste dall'ordinamento dell'istituto, purchè riferite a vigenti classi di concorso, sono state messe a titolarità.

Dalla possibilità di esercitare l'opzione sono stati esclusi i docenti titolari di scuola media, comandati nelle maxisperimentazioni della scuola superiore, che, pur forniti di regolari titoli (laurea ed abilitazione prescritta), sono stati «congelati» con le circolari sopra citate, fino all'anno 1986-87, con l'istituto del comando. Al termine di tale data, le cattedre ricoperte da questi docenti verranno rese disponibili per trasferimenti, nuove titolarità ed altre operazioni previste dal Ministero della pubblica istruzione, ma, già a partire dall'anno

scolastico 1986-87, il cosiddetto congelamento può non essere garantito a seguito di casi di sovrannumerarietà.

Per i docenti di scuola media, così palesemente discriminati, non è prevista, allo stato attuale, alcuna prospettiva nell'ambito della sperimentazione, ma solo il ritorno nel ruolo di provenienza, con la conseguente dispersione di un patrimonio di esperienze personali e collettive consolidato da anni nelle *équipes* di lavoro delle maxisperimentazioni.

Trattandosi di personale già di ruolo, fornito di regolari titoli previsti per l'insegnamento nelle scuole superiori, nonché di specifiche qualifiche conseguite attraverso corsi di aggiornamento e formazione (titoli preferenziali secondo il precedente reclutamento attraverso l'istituto del comando) ed essendo i docenti in questione impegnati da più anni nella sperimentazione superiore e, per alcuni casi, anche in precedenti esperienze sperimentali nella scuola media, pare legittima la proposta di estendere per legge, a questa categoria di docenti, la possibilità di acquisizione della titolarità delle cattedre sperimentali per gli insegnamenti impartiti, previsti nell'istituto in cui si attua la maxisperimenta-

zione (in analogia alle disposizioni contenute nelle circolari sugli organici sperimentali, già citate).

Essendo l'attuale normativa sui passaggi di ruolo molto restrittiva sia per le quote di immissione previste, sia per la biennalità delle operazioni, solo un provvedimento di legge *ad hoc* pare essere la via opportuna per garantire il prosieguo di esperienze pedagogico-didattiche già avviate nella sperimentazione, salvaguardando e valorizzando le specifiche professionalità dei docenti sperimentatori.

A tale finalità è diretto il presente disegno di legge, che riguarda circa duecento docenti impegnati nelle maxisperimentazioni (dati del Ministero della pubblica istruzione, pubblicati sul Bollettino n. 40 del SISM-CISL Scuola, Ricerca, Università) e che, per le sue caratteristiche, è da considerarsi in analogia alle seguenti normative:

legge 30 luglio 1973, n. 477, articolo 17;
legge 14 agosto 1974, n. 391, articolo unico;
legge 9 agosto 1978, n. 463, articolo 13;
legge 20 maggio 1982, n. 270, articolo 33;
sentenza della Corte costituzionale n. 25 in data 9 marzo 1978.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli insegnanti di ruolo della scuola media, che hanno prestato servizio in qualità di comandati nell'anno scolastico 1985-86 in istituti superiori su cattedre sperimentali da almeno un biennio, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, possono chiedere, se in possesso della prescritta abilitazione, di essere immessi in ruolo negli istituti superiori.

2. L'immissione in ruolo negli istituti superiori ha effetto dal 10 settembre 1986.

3. Gli insegnanti suddetti sono nominati presso la cattedra o il posto orario sperimentale in cui prestano servizio al momento della nomina nel ruolo degli istituti superiori.

4. Fino al momento della nomina in ruolo essi continuano ad essere comandati presso gli istituti superiori nelle cattedre o posti orari sperimentali a cui sono stati comandati.